ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 111 del 06 APRILE 2017
Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 1129/2017 DEL 31.03.2017 PROT. N. 38612 – EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE …….…… P.1

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Deleghe**

DECRETO RETTORALE N. 335/2017 del 22/03/2017 PROT. N. 32700 DELEGA PER ASSEMBLEE COMITATO PROMOTORE BOLOGNA 2021……. P. 8

ATTI NORMATIVI

PROT. N. 38612 DECRETO RETTORALE N. 1129/2017 DEL 31.03.2017

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE

VISTO l'art. 1 comma 254 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che prevede l'obbligo per le università statali di approvare entro il 31/03/2017, nell'esercizio della propria autonomia normativa, un regolamento in materia di contribuzione studentesca nel rispetto dei principi posti dalla legge stessa;

VISTE le delibere del Senato Accademico in data 21/03/2017 e del Consiglio di Amministrazione in data 28/03/2017, previo parere positivo del Consiglio degli Studenti in data 17/03/2017, con cui è stato approvato il Regolamento in parola;

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministravo previsto per l'emanazione del Regolamento suddetto;

DISPONE

Art. 1
E' emanato il **"Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche"** riportato come atto in allegato al presente decreto.

Art. 2
Il Regolamento di cui all'art. 1 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Bologna, 31.03.2017

Il Rettore
Francesco Ubertini

REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE
EMANATO CON D.R. 1129/2017 IN DATA 31/03/2017

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.
2. Sono disciplinati dal presente Regolamento i contributi omnicomprensivi annuali per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e per le Scuole di Specializzazione, nonché i contributi prestati per servizi su richiesta dello studente per esigenze individuali.
3. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 2 – Contributo omnicomprensivo annuale per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Con apposita delibera degli Organi Accademici vengono fissati i livelli massimi del contributo omnicomprensivo annuale a carico degli studenti iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
2. Il contributo omnicomprensivo massimo a carico degli iscritti ai corsi di studio attivati in regime convenzionale con partner esterni è fissato in ciascun accordo.
3. Con la delibera di cui al comma 1 gli Organi Accademici determinano altresì i requisiti di reddito e le modalità di calcolo per la contribuzione ridotta in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare dello studente, risultante dalla Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
4. I requisiti di merito per ottenere la contribuzione ridotta sono:
   - essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi adito aumentata di uno;
   - se iscritti al secondo anno avere conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
   - se iscritti ad anni successivi avere conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
5. Gli studenti iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di uno, se appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000,00 € versano un contributo pari al 7% della quota di ISEE eccedente 13.000,00 € aumentato del 50% e comunque non inferiore a 200,00 €, a condizione che abbiano acquisito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
6. Quanto stabilito nel comma precedente vale anche per gli iscritti a corsi del vecchio ordinamento nelle cui carriere non sono previsti crediti formativi ma solo esami; in questi casi il requisito di merito è

assolto qualora abbiano conseguito almeno 2 esami, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

7. Il contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti che si iscrivono a tempo parziale (cd. percorso flessibile) è determinato in misura pari al 50% del contributo omnicomprensivo dovuto ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo, comunque non inferiore a 50,00 €. E' ugualmente ridotto del 50% (con arrotondamento per difetto all'unità) il numero di crediti formativi previsti come requisito di merito.

Art. 3 – Modalità di versamento del contributo omnicomprensivo annuale corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Per iscriversi ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, è richiesto l'accesso al sistema Studenti Online su cui sono indicate le modalità operative per perfezionare l'immatricolazione o l'iscrizione e per versare gli importi dovuti.
2. In prima istanza è richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo entro l'ultimo giovedì del mese di settembre, fatte salve le diverse scadenze per le immatricolazioni previste dai bandi di ammissione a corsi a numero programmato, nazionale o locale.
3. Successivamente lo studente può accedere al modulo di richiesta per ottenere l'esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo o la determinazione di questo in funzione del reddito, in presenza dei requisiti di merito di cui all'articolo 2, sul sito dell'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO). La domanda deve essere presentata entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo.
4. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l'anno di riferimento, valida dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell'anno successivo.
5. Da cinque giorni prima della data di scadenza di cui al comma 3 chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica potrà confermare la domanda on line, inserendo il numero di protocollo mittente, contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE.
6. Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE da perfezionare a mezzo PEC o PIN.
7. Successivamente alla scadenza per la richiesta dell'ISEE viene calcolato il contributo omnicomprensivo dovuto dal singolo studente che deve essere versato:
   - in un'unica soluzione entro l'ultimo giovedì di febbraio dell'anno successivo alla presentazione della domanda se pari o inferiore a 500,00 €
   - se di importo superiore a 500,00 € e fino a 1000,00 € in due rate di cui la prima pari a 500,00 € entro l'ultimo giovedì di febbraio dell'anno successivo alla presentazione della domanda e l'altra pari all'importo residuo entro l'ultimo giovedì di maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda;
   - se di importo superiore a 1.000,00 € in due rate di pari importo di cui la prima entro l'ultimo giovedì di febbraio dell'anno successivo alla presentazione della domanda e la seconda entro l'ultimo giovedì di maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.
8. Gli importi delle rate saranno arrotondati al fine di evitare importi con decimali.
9. Per gli studenti che presentano domanda per ottenere le borse di studio regionali l'importo del contributo omnicomprensivo se dovuto viene determinato in esito alla graduatoria definitiva del concorso per le borse in parola e deve essere versato in un'unica soluzione entro la fine del mese di luglio.
10. Per tutti coloro che non presentano la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo o la cui richiesta non risulta regolare, e per quelli che non risultano in possesso dei requisiti di merito e/o di reddito previsti dall'art. 2 commi 3 e 4, è previsto il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento.

Art. 4 – Modalità di verifica dei requisiti di merito

1. I crediti formativi per il requisito di merito di cui all'art. 2 comma 3 devono essere maturati nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, anche in caso di passaggi di corso.
   A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data, ad eccezione dei crediti conseguiti in seguito alla frequenza di tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea abilitanti alle professioni sanitarie: i crediti saranno considerati anche se registrati in date successive, purché il tirocinio si sia concluso entro il periodo suddetto.
2. In caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati, entro la data suddetta, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato. Possono essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative, derivanti da riconoscimenti parziali.
3. Gli esami effettuati e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere nell'ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall'Università di Bologna.
4. In caso di trasferimenti i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale qualora lo studente debba superare attività formative integrative ai fini del conseguimento del titolo.
5. Gli studenti che negli anni accademici precedenti sono decaduti o hanno rinunciato agli studi e gli studenti con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti, e gli studenti stranieri che hanno frequentato periodi di studio all'estero maturano il requisito di merito in funzione del numero di crediti riconosciuti, a tal fine si considerano i soli crediti/esami superati nel corso di provenienza nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
6. Gli studenti che non hanno conseguito il numero di crediti formativi necessari per il requisito di merito, secondo quanto stabilito nel comma 1, possono richiedere la verifica dell'intera carriera pregressa a partire dall'anno di prima immatricolazione. Qualora dalla verifica si accerti il conseguimento di un numero congruo di crediti formativi, detratti quelli utilizzati per la verifica del merito degli anni precedenti, il requisito si considererà mantenuto.

Art. 5 – Modalità di verifica della situazione reddituale degli studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
   - i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno di riferimento che sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
   - il patrimonio posseduto all'estero al termine dell'anno di riferimento: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

   Tutti gli studenti sono tenuti a presentare entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente dell'anno di riferimento. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo
   Il riconoscimento dell'esonero tiene conto, inizialmente, che la documentazione inviata dallo studente sia completa. La verifica della conformità a quanto autocertificato, invece, sarà effettuata "ex post" . L'esonero pertanto potrà essere revocato qualora emergano omissioni reddittuali/patrimoniali.
   Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente.
2. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

In ogni caso dalla documentazione deve risultare:
- la composizione del nucleo familiare;
- l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno di riferimento compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso dell'anno di riferimento);
- il valore del reddito conseguito nell'anno di riferimento da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nell'anno di riferimento; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al termine dell'anno di riferimento sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al termine dell'anno di riferimento;
- l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente.

3. I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno di riferimento, determinato ai sensi di legge.
4. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", ai sensi Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari" devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
5. Anche gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.
6. Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
7. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
8. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.
9. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.
10. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro la scadenza del 20 dicembre, pena la non ricevibilità della stessa.

Art. 6 – Contributo omnicomprensivo annuale Scuole di Specializzazione

1. Il contributo omnicomprensivo annuale per le Scuole di Specializzazione sia mediche sia non mediche viene fissato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Il contributo deve essere versato in due rate, la prima pari a 910,00 € al momento dell'iscrizione, la seconda entro la scadenza definita nei bandi di concorso e nelle procedure di immatricolazione.

Art. 7 – Contributi per la frequenza di singoli insegnamenti

1. Per la frequenza di singoli insegnamenti è definito un contributo omnicomprensivo differenziato a seconda del numero di CFU delle stesse e precisamente:

- fino a 20 CFU è previsto il pagamento di un contributo pari a un terzo della contribuzione media d'Ateneo per tutti i corsi di studio;
- da 20 a 30 CFU è previsto il pagamento di un contributo pari al 50% della contribuzione media d'Ateneo;
- nel caso che i CFU appartengano sia a corsi di Laurea sia a Laurea magistrale o a ciclo unico, la percentuale si applica alla contribuzione media d'Ateneo prevista per le Lauree Magistrali o le Lauree Magistrali a ciclo unico.

2. Nei casi in cui i corsi singoli scelti ricadano sia sul I ciclo che sul II ciclo o sul Ciclo Unico, si applicano le contribuzioni previste per questi ultimi.
3. Gli importi si intendono al netto dell'imposta di bollo e del premio assicurativo

Art. 8 – Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente

1. Sono stabiliti in misura fissa come segue i contributi da versare a cura degli studenti per servizi prestati su specifica istanza.

CONTRIBUTO	EURO
Ammissione all'Esame di Stato	400,00
Ammissione all'Esame di Stato per i medici	402,50
Congedi in arrivo	150,00
Congedi in arrivo immatricolati da corsi a programmazione nazionale/locale	80,00
Congedi in partenza	300,00
Congedi in partenza immatricolati verso corsi a programmazione nazionale/locale	80,00
Duplicato diario tirocinio	30,00
Duplicato Diploma ISEF	50,00
Duplicato pergamena e diploma	300,00
Duplicato Smart Card a seguito di scadenza certificato elettronico per scuole di spec. Mediche	30,00
Duplicato sostitutivo Diploma Scuole di specializzazione mediche	100,00
Duplicato sostitutivo Diploma Scuole dirette a fini speciali e Scuola di Ostetricia	100,00
Duplicato badge	30,00
Duplicato badge firma digitale/Smart Card per iscritti a scuole di spec. Mediche	30,00
Indennità rilascio duplicato diploma abilitazione	300,00
Passaggi interni	80,00
Pergamena riconoscimenti ed equipollenze titoli stranieri	400,00
Ricongiunzione carriera	200,00
Riconoscimento di carriera a seguito di rinuncia e/o decadenza	200,00
Riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero per diretta ammissione all'esame finale	400,00
Tirocinio postlaurea: ammissione	105,50

2. Agli importi determinati come sopra indicato va aggiunta l'imposta di bollo se dovuta.
3. E' previsto l'esonero dal pagamento del contributo previsto per ottenere il duplicato del badge in caso di furto del medesimo, debitamente comprovato da apposita denuncia
4. Il contributo per Passaggi interni non è dovuto da parte degli immatricolati che optano per un corso a numero programmato (nazionale o locale) di questo Ateneo successivamente all'immatricolazione ad un corso diverso.

Art. 9 – Indennità di mora per ritardato versamento dei contributi

1. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per il versamento del contributo omnicomprensivo comporta l'applicazione di un'indennità di mora articolata come segue:
   - € 30,00 per i pagamenti effettuati dal primo giorno al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto;
   - € 60,00 per i pagamenti effettuati dal sedicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto;
   - € 90,00 per i pagamenti effettuati dal trentunesimo giorno fino al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto;
   . € 120,00 per i pagamenti effettuati dal sessantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto.
2. Nelle ipotesi di immatricolazioni/iscrizioni tardive effettuate a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di disposizioni ministeriali cogenti, le more saranno applicate solo con riferimento alle nuove e diverse scadenze che saranno definite per i pagamenti delle contribuzioni studentesche.
3. Non sarà applicata alcuna indennità di mora nei casi di iscrizioni effettuate a seguito di ricongiunzione di carriera, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Studenti.
4. Il mancato rispetto delle scadenze per il pagamento dei contributi di cui all'art. 8 comporta l'applicazione di un'indennità di mora pari a 30,00 € per i primi sette giorni di ritardo e a 60,00 € dall'ottavo giorno di ritardo in poi.

Art. 10 – Contributi di partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio a numero programmato

1. Il contributo per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio a numero programmato sia locale che nazionale è fissato in 50,00 €.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ridotto a 20,00 € per i corsi di studio che prevedono l'utilizzo di certificazioni rilasciate da enti esterni.
3. Il contributo per la partecipazione alle prove di orientamento per l'ammissione a corsi di studio ad accesso libero è fissato in 10,00 €.

Art. 11 – Posizioni debitorie

1. Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale, prestiti d'onore, etc.), con l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e/o con l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO) non possono effettuare alcun atto di carriera.

Art. 12 - Controlli

1. L'Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al presente bando relativamente al possesso dei requisiti di merito e all'iscrizione entro i prescritti termini.
2. I controlli sulle autocertificazioni relative alle condizioni economiche degli studenti che percepiscono redditi e/o patrimoni esteri saranno effettuati da ER-GO per conto dell'Università, sulla base della documentazione inviata dagli studenti.
3. I controlli sulle Attestazioni ISEE presentate dagli studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi e/o patrimoni in Italia saranno effettuati da ER.GO per conto dell'Università e riguarderanno le Attestazioni ISEE che riportano difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS e, a campione, le componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) . A tal fine, ER.GO potrà richiedere ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Deleghe**

DECRETO RETTORALE N. 335/2017 DEL 22/03/2017 PROT. N. 32700
DELEGA PER ASSEMBLEE COMITATO PROMOTORE BOLOGNA 2021

IL RETTORE

VISTI - lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare *il conferimento di deleghe per materie determinate*;
-l'art. 4 dello Statuto del "Comitato promotore Bologna 2021", che prevede l'adesione da parte dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

PRESO ATTO delle delibere del 27.03.2012 e del 03.04.2012 con cui, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l'adesione dell'Ateneo al "Comitato Promotore Bologna 2021" con conseguente compimento, da parte del Magnifico Rettore, di ogni atto necessario per l'adesione formale;
- della nota prot. n. 16606 del 05.04.2012 con cui il Magnifico Rettore ha comunicato, ai Presidenti del "Comitato promotore Bologna 2021", l'adesione dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna;

ACCERTATA la disponibilità del Prof. Antonino Rotolo, Prorettore per la ricerca dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna nominato con DR n. 1315/2015 del 02.11.2015;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Prof. Antonino Rotolo, Prorettore per la ricerca, è delegato a sostituire il Rettore per la partecipazione alle assemblee del "Comitato Promotore Bologna 2021".
2. La suddetta delega è conferita dalla data del presente decreto fino al 31 ottobre 2018.

Bologna, 22/03/2017

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

***